



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 febbraio 2019  
(OR. en)

6558/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2019/0037 (NLE)**

---

---

**UD 62  
CORDROGUE 6**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantaduesima sessione della commissione Stupefacenti sull'aggiunta di sostanze all'elenco nelle tabelle della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,  
alla sessantaduesima sessione della commissione Stupefacenti  
sull'aggiunta di sostanze all'elenco nelle tabelle  
della convenzione delle Nazioni Unite contro  
il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988 ("convenzione"), è entrata in vigore l'11 novembre 1990 ed è stata conclusa a nome della Comunità economica europea mediante decisione 90/611/CEE del Consiglio<sup>1</sup>.
- (2) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafi da 2 a 7, della convenzione, possono essere aggiunte sostanze alle tabelle della convenzione in cui sono elencati i precursori di droghe.
- (3) La commissione Stupefacenti, nel corso della sua sessantaduesima sessione che si terrà a Vienna dal 14 al 22 marzo 2019, dovrebbe decidere in merito all'aggiunta di quattro nuove sostanze alle tabelle della convenzione.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno alla commissione Stupefacenti, alla sua sessantaduesima sessione che si svolgerà dal 14 al 22 marzo 2019 a Vienna, in quanto le decisioni saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio<sup>2</sup> e il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Decisione 90/611/CEE del Consiglio del 22 ottobre 1990 relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

- (5) Secondo la valutazione dell'organo internazionale di controllo degli stupefacenti, tre sostanze [3,4-MDP-2-P metil glicidato ("PMK glicidato"), acido 3,4-MDP-2-P metil glicidico ("acido PMK glicidico"), alfa-fenilacetoacetammide (APAA)] sono frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita rispettivamente di MDMA e sostanze connesse; di 3,4-MDP-2-P e quindi di MDMA e sostanze connesse, nonché di anfetamine e metanfetamine. Vi sono prove che il volume e la portata della fabbricazione illecita di tali stupefacenti e sostanze psicotrope provochino gravi problemi sociali o di salute pubblica, il che giustifica il collocamento delle sostanze in questione sotto il controllo internazionale. Per quanto attiene alla quarta sostanza, ossia l'acido idriodico, l'organo internazionale di controllo degli stupefacenti ritiene che il controllo internazionale non sarebbe efficace nel ridurre la disponibilità di anfetamine e metanfetamine fabbricate illecitamente. La fabbricazione illecita di MDMA, e sostanze connesse, nonché di metanfetamine e anfetamine rappresenta un grave problema per l'Unione. Tali stupefacenti e sostanze psicotrope fabbricati illecitamente causano significativi problemi di salute pubblica e di ordine sociale nell'Unione. Inoltre, i gruppi della criminalità organizzata nell'Unione esportano illecitamente tali stupefacenti e sostanze psicotrope verso paesi terzi.
- (6) La posizione dell'Unione deve essere espressa dagli Stati membri dell'Unione che sono membri della commissione Stupefacenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla sessantaduesima sessione della commissione Stupefacenti è la seguente:

- il 3,4-MDP-2-P metil glicidato ("PMK glicidato"), l'acido 3,4-MDP-2-P metil glicidico ("acido PMK glicidico") e l'alfa-fenilacetoacetammide (APAA) devono essere aggiunti nella tabella I della convenzione;
- l'acido idriodico non deve essere collocato sotto controllo della convenzione.

### *Articolo 2*

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri della commissione Stupefacenti esprimono la posizione di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ..., il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---